ALLEGATO "C" all'atto n. 3.421
della raccolta

STATUTO

"ASSOCIAZIONE DAVIDE RODELLA - ENTE FILANTROPICO"

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E normativa applicabile

Articolo 1

Ai sensi degli artt. 37 e sgg. Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi "CTS" è costituita l'associazione riconosciuta denominata **"ASSOCIAZIONE DAVIDE RODELLA - ENTE FILANTROPICO"** (d'ora innanzi, la "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto") dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

SEDE

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Montichiari (BS), all'indirizzo comunicato in sede di Iscrizione nel RUNTS e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio Direttivo.

SCOPO E OGGETTO

Articolo 3

L'Associazione è un Ente Filantropico ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale come meglio di seguito specificato.

Ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Codice del Terzo Settore, l'associazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale, specificamente nei seguenti settori dell'art. 5 CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, promuovendo lo sviluppo e il sostenimento nell'ambito della tradizione cattolico-popolare, di iniziative in campo sociale, formativo, scolastico, medico-scientifico, sportivo, educativo e culturale, l'Associazione si propone di erogare denaro, beni e servizi da destinare a:

- attuare e promuovere programmi e iniziative di sostegno della formazione e istruzione dei giovani anche collaborando con enti pubblici, privati e o con lo Stato ricevendo contributi dagli enti stessi;
- partecipare ad altri enti del Terzo settore o enti senza fine di lucro, istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Associazione;
- promuovere lo svolgimento di attività socio-sanitarie e assistenziali nel settore della prevenzione e della cura di malattie neoplastiche e favorire l'assistenza agli ammalati terminali e a tutte le persone in condizioni di bisogno;
- sostenere in collaborazione con istituzioni similari lo svolgimento di attività di informazione, sensibilizzazione sociale e formazione nel settore delle cure neoplastiche, anche attraverso l'organizzazione di incontri, dibattiti culturali, pubblicazioni, trasmissioni e manifestazioni culturali e popolari;
- incentivare attività di formazione e ricerca, specializzazione di medici nel settore della prevenzione e della cura di malattie oncologiche.

La beneficenza è il cardine sul quale si muove l'Associazione in tutte le sue forme, ed in particolare l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento e, in generale il sostegno economico, ai seguenti soggetti:

- Associazioni che operano a favore della sanità pubblica (ad esempio AVIS, AIDO);
- Parrocchie;
- Enti religiosi;
- Missioni religiose;
- Ospedali, per l'acquisto di attrezzature sanitarie, erogazioni di borse di studio a favore di giovani ricercatori in campo medico-scientifico;
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Enti no profit del Terzo Settore;
- Associazioni che prestino servizi a favore della collettività in occasione di manifestazioni pubbliche.

In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, l'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale come sopra indicate. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, ed infine la gestione del patrimonio e la destinazione dei fondi, è svolta dalla Associazione nel rispetto dei seguenti principi e criteri di gestione:

- il patrimonio dell'associazione è amministrato secondo i principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più

efficacemente gli scopi e si assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dall'associazione medesima;

- la raccolta fondi e risorse comunque svolta è improntata al rispetto delle Linee Guida stabilite ai sensi dell'art.7 del CTS e in ogni caso si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività dell'Associazione; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato meritevole- di beni e servizi, anche di investimento.
- l'Associazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

A tal fine, in conformità all'art 38 del Codice del terzo Settore, l'Associazione interviene a favore degli enti beneficiari con il finanziamento di singoli progetti ed anche realizzando forme articolate di sostegno, attraverso una equilibrata combinazione di erogazioni di denaro e di servizi nonché di attività di investimento, al fine di favorire da parte loro l'acquisizione di autonomia operativa e di stabile sostenibilità.

L'Associazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'art. 4, co. 2 CTS.

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

Articolo 4

L'Associazione può avvalersi ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontari.

DURATA

Articolo 5

L'associazione ha durata indeterminata.

ASSOCIATI

Articolo 6

6.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e le norme in materia, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

6.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Associati Benemeriti i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

6.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla legge).

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 7

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalle altre nome di legge in materia.

AMMISSIONI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 8

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiari di condividere le finalità che la Associazione di propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la normativa applicabile in materia.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che abbiano riportato condanne penali o siano nella casistica disciplinata dal Codice Civile art 2382.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale di termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, ove presente secondo la normativa applicabile, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto del giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

RECESSO DELL'ASSOCIATO

Articolo 9

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.
Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.
La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.
La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- Il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- Nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

PATRIMONIO - ENTRATE

Articolo 11

Il patrimonio dell'Associazione non è divisibile ed è destinato unicamente allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 3 ed utilizzato esclusivamente al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dalle rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) Un Fondo di Dotazione di € 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al mantenimento della personalità giuridica;

b) Un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

L'associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- Il percepimento delle quote associative;
- Gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del fondo di dotazione dell'Associazione;
- Le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del fondo di dotazione dell'Associazione;
- le rendite derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- Gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- Gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- Ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del fondo di dotazione.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e della quota annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa applicabile.

QUOTA INIZIALE E QUOTA ANNUALE

Articolo 12

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota Iniziale e alla quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- Sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota Iniziale e della quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

- Sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota Iniziale e quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- Siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

Articolo 13

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

IRREPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

Articolo 14

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

Articolo 15

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e uno o più Vice Presidenti del Consiglio Direttivo;
d) Il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
e) L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

f) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 17

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 18

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre:

a) Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
b) Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
c) Nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
d) Nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) Delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) Delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
g) Approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
h) Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
i) Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 19

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Brescia.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di residenza o di posta elettronica certificata risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di residenza o posta elettronica certificata da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Articolo 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Vice Presidente più anziano in carica ove siano nominati più Vice Presidenti; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, salvo che sia necessaria l'assistenza di un notaio

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 21

L'Assemblea è validamente costituita:

a) In prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati;
b) In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dell'Assemblea.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;

f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;

g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da tre a nove membri e dura in carica tre anni, denominati Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e i Vice Presidenti ove siano più di uno.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

GRATUITA' DELL'INCARICO

Articolo 24

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

DURATA DELLA CARICA

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
I Consiglieri sono rieleggibili.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 75% Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, da un Vice Presidente; in mancanza di un Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.
Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
- vengano indicate nell’avviso di convocazione la possibilità di svolgimento della riunione anche (o esclusivamente, se consentito dalla normativa tempo per tempo vigente) tramite collegamento con mezzi di telecomunicazione, con le relative istruzioni operative oppure le modalità con cui l'interessato potrà assumere ogni necessaria informazione per il buon fine del collegamento.

RESPONSABILITA’ DEI CONSIGLIERI

Articolo 28

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28, CTS.

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 29

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Articolo 30

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;

e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.
In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente, e in caso di più Vice Presidenti, da quello più anziano in carica.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza rientrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;

oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

oppure:

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 32

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;

e) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

DURATA IN CARICA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 33

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 34

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs.8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associa-zione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli art1.co11. 5, 6, 7e 8, CTS,

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convoca-zione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 35

I membri dell'Organo di Controllo prestano la loro opera gratuitamente.

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISORE LEGALE

Articolo 36

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL REVISORE LEGALE

Articolo 37

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

ESERCIZI ASSOCIATIVI

Articolo 38

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Articolo 39

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

BILANCIO SOCIALE

Articolo 40

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

SCRITTURE CONTABILI

Articolo 41

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 42

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il Registro dei Volontari, ove previsto dalla normativa applicabile;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo, ove esistente, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'Organo di Controllo medesimo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
Gli Associati e i componenti degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 43

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo. Si fa rinvio a quanto disposto nell'articolo 9 CTS.

ARBITRATO-CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 44

Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo e che possa formare per legge oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Brescia.
L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.
Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.
F.to in originale:
RODELLA ANTONIO
DANIELA MASUCCI NOTAIO - Vi è sigillo